



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 21 dicembre 2020  
(OR. en)

14311/20

FISC 238  
ECOFIN 1203

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	18 dicembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 813 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sul funzionamento delle disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 813 final.

All.: COM(2020) 813 final



Bruxelles, 18.12.2020  
COM(2020) 813 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sul funzionamento delle disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del  
16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da  
dazi, imposte ed altre misure**

{SWD(2020) 340 final}

## Introduzione

1. L'equità fiscale è un elemento essenziale del *piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa*<sup>1</sup>, recentemente adottato dalla Commissione. Tutti sono tenuti a pagare le tasse. Se non lo fanno, le autorità fiscali devono avviare un'azione di recupero per riscuoterle. Tuttavia le autorità fiscali sono competenti solo sul territorio nazionale del rispettivo paese. Non possono intraprendere azioni di recupero in altri paesi, anche se i debitori d'imposta si sono trasferiti all'estero o dispongono di attivi in altri paesi. Per tale motivo l'UE ha adottato una legislazione che consente ai propri Stati membri di prestarsi assistenza reciproca in materia di recupero delle imposte e di altri crediti UE di cui all'articolo 2 della direttiva.

Il seguente esempio illustra il funzionamento di questo meccanismo di recupero: una persona non paga i propri debiti fiscali nello Stato membro A. Si trasferisce nello Stato membro B, ma possiede dei beni anche nello Stato membro C. In tal caso, le autorità fiscali nello Stato membro A possono chiedere a quelle degli Stati membri B e C di contribuire a recuperare le imposte dovute allo Stato membro A.

In tal modo l'assistenza reciproca in materia di recupero contribuisce a garantire l'equità e la non discriminazione nel settore fiscale, aiutando anche a far sì che tutti paghino le imposte e a prevenire la frode fiscale e le perdite di bilancio per gli Stati membri e per l'UE.

2. La presente relazione costituisce il **seguito della relazione della Commissione COM(2017) 778**<sup>2</sup> al Parlamento europeo e al Consiglio, del 18 dicembre 2017, sul funzionamento delle disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio<sup>3</sup>, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. Conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva, ogni cinque anni la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento delle disposizioni stabilite dalla direttiva. La presente relazione è la seconda ai sensi di questa nuova direttiva e riguarda il periodo 2017-2019.
3. In linea con le conclusioni della relazione precedente, sono state **decise le azioni** seguenti:
  - 1) migliorare la raccolta di dati statistici sul ricorso all'assistenza in materia di recupero delle imposte in vista di una valutazione più dettagliata dell'efficienza e dell'efficacia dell'assistenza reciproca in materia di recupero, tenendo conto della necessità di evitare o limitare un aumento del carico di lavoro per le autorità fiscali nazionali. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata anche al rapporto tra il carico di lavoro delle domande di assistenza in entrata e le risorse amministrative messe a disposizione nello Stato membro adito;

---

<sup>1</sup> Azione 14 del piano d'azione, [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/sites/taxation/files/2020\\_tax\\_package\\_tax\\_action\\_plan\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2020_tax_package_tax_action_plan_en.pdf).

<sup>2</sup> Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento delle disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

<sup>3</sup> Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).

- 2) esaminare i problemi che a livello dei singoli Stati membri ostacolano il corretto funzionamento dell'assistenza reciproca in materia di recupero, nell'ottica di elaborare raccomandazioni o altre azioni per affrontare tali questioni;
  - 3) esaminare necessità e modi di migliorare il funzionamento del sistema di assistenza in materia di recupero a livello dell'UE;
  - 4) sviluppare la conoscenza e la consapevolezza della legislazione concernente l'assistenza reciproca in materia di recupero da parte sia delle autorità fiscali nazionali che dei contribuenti;
  - 5) esaminare possibilità e modi di promuovere e agevolare l'assistenza in materia di recupero presso i paesi terzi, tenendo conto della competenza e delle priorità dell'UE.
4. Per quanto riguarda i primi tre ambiti d'intervento, un'analisi più approfondita è stata svolta dal gruppo di progetto Fiscalis 110, al quale hanno partecipato 13 Stati membri<sup>4</sup>. Sono stati raccolti contributi anche dagli altri Stati membri, in particolare in merito alle questioni problematiche incontrate a livello nazionale.
5. La presente relazione illustra le azioni di follow-up e contiene una serie di raccomandazioni per ulteriori miglioramenti.

### 1. Primo ambito d'intervento: migliorare e automatizzare la raccolta di dati statistici

6. Nel periodo 2017-2019 si registrano alcune differenze tra gli **importi recuperati** dichiarati dagli Stati membri richiedenti e quelli comunicati dagli Stati membri aditi.

*Tabella 1: panoramica degli importi recuperati (2017-2019)*

	Recuperati su domanda di altri Stati membri prima della deduzione dei costi propri (dichiarati dagli Stati membri aditi)	Recuperati tramite domande ad altri Stati membri (dichiarati dagli Stati membri richiedenti)
	<i>in EUR</i>	<i>in EUR</i>
2017	103 536 690	159 544 517
2018	86 099 511	127 517 949
2019	93 304 732	106 391 930

I dati sopra illustrati indicano che nel periodo di tre anni sono stati recuperati tra i 283 e i 393 milioni di EUR.

Gli importi della colonna di destra e quelli della colonna di sinistra della precedente tabella non devono coincidere perfettamente. Gli importi nella colonna di sinistra sono quelli recuperati prima della deduzione dei costi sostenuti dagli Stati membri aditi (che di norma darebbe luogo a un importo più elevato nella colonna di sinistra) e alcuni debiti potrebbero essere pagati direttamente allo Stato membro richiedente (circostanza che determina un importo più elevato nella colonna di destra). Le discrepanze tra le colonne sono tuttavia significative, specialmente nel 2017, sebbene le differenze tra gli importi

<sup>4</sup> Stati membri rappresentati all'interno del gruppo di progetto Fiscalis 110: Bulgaria, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Lituania, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia.

dichiarati diminuiscano di fatto da un anno all'altro. Al di là di tale miglioramento, ciò solleva interrogativi riguardo all'accuratezza dei suddetti dati statistici.

Si riscontrano discrepanze anche nei numeri delle domande di assistenza dichiarati dagli Stati membri (per maggiori informazioni sui numeri delle domande di assistenza, cfr. la sezione 1.1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione).

7. Il passaggio a una **raccolta automatizzata dei dati statistici** contribuirà a **migliorare l'affidabilità** dei dati statistici dichiarati dagli Stati membri oltre a ridurre l'onere amministrativo gravante sugli Stati membri stessi.
8. Una raccolta automatizzata dei dati statistici permetterà inoltre agli Stati membri di raccogliere **informazioni più pertinenti** sulla loro effettiva capacità di assistenza in materia di recupero delle imposte.

Il gruppo di esperti in materia di recupero ha già discusso la possibilità per gli Stati membri di estendere la raccolta (automatizzata) di dati statistici agli elementi indicati di seguito:

- il tipo di risposte alle domande di recupero, con un'indicazione dell'utilità della domanda e delle sue possibilità di ottenere il recupero;
- il numero di situazioni in cui le domande sono riesaminate dallo Stato membro richiedente in seguito a correzioni, controversie, pagamenti (parziali), ecc.;
- la tempestività delle conferme della ricezione delle domande di assistenza e la tempestività delle prime risposte alle domande di assistenza;
- il numero di domande di recupero riguardanti rimborsi dell'IVA che devono essere effettuati dallo Stato membro adito (in cui l'azione richiesta da parte di tale Stato è limitata al sequestro dell'importo del rimborso IVA in questione).

La Commissione prevede che tali informazioni aggiuntive contribuiranno a migliorare la valutazione del lavoro e a illustrare meglio gli sforzi compiuti dagli Stati membri aditi e richiedenti.

9. La raccolta automatizzata dei suddetti dati statistici richiede alcuni ulteriori sviluppi informatici che, salvo imprevisti, dovrebbero essere ultimati nel 2021. La raccolta automatizzata di tali dati statistici potrebbe così essere applicata appieno dagli Stati membri per le domande e le risposte inviate a partire dal 2022.

## **2. Secondo ambito d'intervento: migliorare la legislazione e la prassi a livello nazionale**

10. Esistono varie situazioni in cui occorre migliorare il recupero e l'esecuzione delle domande di assistenza in materia di recupero a livello nazionale:

- 1a) **casi di mancata risposta**, che dimostrano un'evidente mancanza di cooperazione. Tra questi figurano i casi in cui le autorità adite non confermano la ricezione della domanda di assistenza o non forniscono ulteriori risposte alla domanda.

Tali situazioni compromettono la fiducia reciproca, che è fondamentale in materia di recupero delle imposte;

- 1b) altre situazioni di mancanza di cooperazione, dovute **all'insufficienza o alla mancanza di chiarezza delle informazioni e a problemi di comunicazione**. Fra queste rientrano situazioni in cui le autorità richiedenti non forniscono informazioni chiare sulla loro domanda (ad esempio assenza o insufficienza di motivazioni per una richiesta di recupero di un vecchio credito; mancanza di spiegazione delle informazioni su cui si basa la domanda, mentre tali informazioni sarebbero utili per l'esecuzione della stessa) o casi in cui le autorità adite non forniscono informazioni chiare sulle azioni intraprese nello Stato membro adito e/o sui problemi che impediscono oppure ostacolano l'esecuzione della domanda di assistenza.

Tali situazioni pregiudicano l'efficacia e l'efficienza dell'assistenza in materia di recupero delle imposte. Domande e risposte non chiare comportano inutili oneri amministrativi aggiuntivi per le autorità interessate. L'incertezza ostacola inoltre le decisioni dello Stato membro richiedente di avviare ulteriori azioni (ad esempio azioni di apertura di procedure d'insolvenza oppure azioni volte a interrompere o sospendere il termine di prescrizione);

- 2a) **recepimento non corretto della direttiva sul recupero dei crediti**: situazioni in cui la direttiva 2010/24/UE non è correttamente recepita nella legislazione e/o nella prassi amministrativa dello Stato membro adito o situazioni riguardanti un'errata interpretazione della direttiva (cfr. le sezioni da 2.2.1 a 2.2.4 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione).

Tali situazioni rappresentano un serio ostacolo al corretto funzionamento del sistema di assistenza in materia di recupero, creando un'inutile confusione che talvolta dà origine a ulteriori errori di interpretazione e fraintendimenti reciproci;

- 2b) **insufficienza della legislazione o delle prassi nazionali**: situazioni in cui la prassi o il quadro giuridico nello Stato membro adito non sono idonei a fornire assistenza in materia di recupero ad altri Stati membri (cfr. la sezione 2.2.5 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione).

Se la legislazione o la prassi nazionale non sono sufficientemente sviluppate e adeguate alle necessità dell'assistenza internazionale al recupero, l'assistenza in materia di recupero non può funzionare correttamente. Tali situazioni possono essere direttamente o indirettamente discriminatorie e avere conseguenze negative per la riscossione delle imposte e il funzionamento del mercato interno.

11. In generale si può concludere che gli Stati membri devono predisporre risorse umane e infrastrutture informatiche sufficienti per trattare le domande di assistenza in materia di recupero in entrata e che, per fornire un'assistenza attiva ed efficace in materia di recupero, occorre sviluppare le norme e le prassi amministrative nazionali.

12. La Commissione intende monitorare attentamente le questioni segnalate. Tutti gli Stati membri interessati sono stati invitati a formulare osservazioni e, se necessario, a presentare le loro azioni di follow-up. La valutazione di tali questioni da parte della Commissione è in corso e in alcuni casi potrebbe comportare l'apertura di procedure d'infrazione in situazioni di recepimento non corretto della direttiva sul recupero dei crediti.

### 3. Terzo ambito d'intervento: migliorare il funzionamento dell'assistenza in materia di recupero a livello dell'UE

13. La relazione della Commissione COM(2017) 778 ha concluso che si potrebbe considerare la possibilità di migliorare diversi aspetti giuridici e tecnici del funzionamento del sistema di assistenza dell'UE in materia di recupero delle imposte (cfr. la sezione 4.3 di tale relazione).
14. Alcune idee per migliorare il quadro dell'UE sono state proposte dagli Stati membri nell'ambito della valutazione svoltasi nel 2017<sup>5</sup>. Il gruppo di progetto Fiscalis 110 ha svolto un'analisi più approfondita di una serie di suggerimenti finalizzati a migliorare l'efficienza degli accordi di assistenza in materia di recupero. La descrizione che segue ne illustra gli elementi principali.
15. Una preoccupazione rilevante riguarda lo **scambio di informazioni**, che potrebbe essere migliorato, fra l'altro:
  - permettendo una maggiore flessibilità nell'utilizzo del modulo di domanda per lo scambio di informazioni;
  - estendendo lo scambio di informazioni in assenza di richiesta e il rapido accesso alle informazioni.
16. In passato l'assistenza in materia di recupero era fornita solo per le imposte che esistevano in entrambi gli Stati membri interessati. Questo **approccio speculare** è stato abbandonato nel 2010, quando la direttiva 2010/24/UE ha esteso l'ambito di applicazione ai crediti relativi alla "totalità delle imposte e dei dazi, di qualsiasi tipo". L'approccio speculare, che prevedeva l'esistenza di un'analogia tra le imposte dello Stato membro richiedente e quelle dello Stato membro adito, era stato tuttavia mantenuto per le situazioni illustrate di seguito:
  - quando esegue una richiesta di **misure di recupero o misure cautelari**, lo Stato membro adito deve esercitare le competenze conferitegli e avvalersi delle procedure applicabili ai crediti riguardanti i medesimi dazi o le medesime imposte o, in mancanza di questi, dazi e imposte analoghi (con le imposte sul reddito come opzione alternativa) (articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2010/24/UE);
  - quando inviano le domande di assistenza, gli Stati membri devono tenere conto della ripartizione interna delle competenze degli Stati membri aditi per il recupero delle specifiche categorie di imposte per le quali è richiesta assistenza in materia di recupero. È stato pertanto istituito un **sistema di 13 caselle postali** il cui utilizzo può variare da uno Stato membro all'altro, a seconda della ripartizione interna delle competenze degli Stati membri per le specifiche categorie di imposte;
  - quando si applicano **la sospensione, l'interruzione o la proroga dei termini di prescrizione**, poiché l'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2010/24/UE tiene conto dell'eventualità che sia previsto un effetto corrispondente secondo le norme di legge vigenti in entrambi gli Stati membri.
17. **Si dovrebbe valutare la possibilità di semplificare le suddette regole**, almeno su base facoltativa. Ciò agevolerebbe una possibile estensione (facoltativa) dell'ambito di applicazione ad altri crediti pubblici per i quali al momento non esiste un quadro per

---

<sup>5</sup> Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 461, del 18 dicembre 2017, che accompagna la relazione della Commissione COM(2017) 778, sezione 6.3.2.

l'assistenza in materia di recupero. Alcuni Stati membri hanno di fatto chiesto più volte di estendere l'ambito di applicazione dell'assistenza in materia di recupero ad altri crediti pubblici per i quali attualmente non esistono altre basi giuridiche.

18. Si dovrebbe prestare attenzione anche alle modalità di gestione della **digitalizzazione delle operazioni e degli attivi**, questione che va ad aggiungersi ai problemi esistenti in materia di recupero, quali:
  - problemi riguardanti il pignoramento dei conti correnti online e delle criptovalute;
  - difficoltà a recuperare le imposte dovute da soggetti passivi stabiliti in paesi diversi da quelli in cui operano (in particolare nel caso del commercio elettronico). A tale proposito, nell'elaborare la nuova legislazione si dovrebbe prestare maggiore attenzione agli aspetti di (assistenza al) recupero.
19. La Commissione intende tenere ulteriori discussioni con gli Stati membri per effettuare un'analisi approfondita delle possibilità e delle necessità di rafforzare e semplificare il quadro per l'assistenza in materia di recupero.
20. Tutti gli sviluppi futuri dovrebbero tuttavia tenere pienamente conto della necessità di tutelare i diritti dei debitori d'imposta. Il crescente numero di questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea conferma che l'assistenza in materia di recupero di cui alla direttiva 2010/24/UE (così come l'assistenza in materia di recupero prevista da qualsiasi altro accordo) deve rispettare i diritti dei debitori d'imposta, in particolare i loro diritti della difesa.

#### **4. Quarto ambito d'intervento: sviluppare la conoscenza e la consapevolezza delle norme relative all'assistenza reciproca in materia di recupero**

21. Una delle conclusioni della relazione di valutazione della Commissione COM(2017) 778 riguardava la necessità di spiegare e promuovere la legislazione concernente l'assistenza reciproca in materia di recupero<sup>6</sup>. I problemi nell'assistenza reciproca in materia di recupero spesso risultano infatti dalla mancata comprensione delle norme previste dalla direttiva 2010/24/UE. Una maggiore consapevolezza è inoltre necessaria non solo al livello delle autorità fiscali nazionali, ma anche dei contribuenti.
22. A livello dell'UE sono già state organizzate alcune **formazioni**<sup>7</sup>. La Commissione intende organizzare una formazione più regolare e sistematica nel quadro del programma Fiscalis al fine di contribuire a una comprensione e a una consapevolezza comuni delle possibilità di assistenza in materia di recupero nell'UE.

---

<sup>6</sup> Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento delle disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

<sup>7</sup> Seminari Fiscalis sull'utilizzo dei moduli elettronici per il recupero nell'ambito dell'applicazione centrale (12-13 aprile 2018 e 19-20 aprile 2018) e seminario di formazione per le autorità norvegesi preposte al recupero delle imposte, in seguito all'adozione dell'accordo UE-Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto (25-27 settembre 2018).

Tali attività di formazione devono inoltre tenere conto del crescente **impatto degli sviluppi della giurisprudenza** nel settore del recupero delle imposte e dell'assistenza in materia di recupero.

23. Ogni Stato membro dovrebbe poi **condividere informazioni riguardanti la legislazione e la prassi nazionale con gli altri Stati membri**. Tali informazioni sono importanti per le autorità fiscali di altri Stati membri che desiderano verificare le possibilità di assistenza in materia di recupero in altri paesi. Alcune informazioni nazionali sono già disponibili nella banca dati comune CIRCABC. La Commissione istituirà un'azione coordinata, invitando gli Stati membri ad aggiornare ed estendere tali informazioni nazionali.
24. Gli Stati membri saranno altresì invitati a **sensibilizzare i contribuenti** in merito alle possibilità e alle conseguenze dell'assistenza transfrontaliera per il recupero delle imposte.

## **5. Quinto ambito d'intervento: esaminare le possibilità e i modi di promuovere e agevolare l'assistenza in materia di recupero presso i paesi terzi**

25. Nel 2018 l'Unione europea ha firmato il suo primo **accordo bilaterale** per quanto riguarda la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto con un paese terzo: il **Regno di Norvegia**<sup>8</sup>.

L'accordo UE-Norvegia consente agli Stati membri e alla Norvegia di utilizzare i moduli elettronici anche per l'assistenza riguardante il recupero di imposte diverse dall'IVA<sup>9</sup>. Alcuni Stati membri hanno espresso il loro interesse ad avvalersi di tale possibilità. Ciò sarebbe utile in vista della traduzione automatica dei moduli standard<sup>10</sup>, che permettono di informare le persone interessate nella lingua ufficiale dello Stato adito<sup>11</sup>. La Norvegia ha indicato che la valutazione dell'uso esteso dei moduli elettronici sarà effettuata entro la fine del 2020.

26. Nelle sue conclusioni del 5 dicembre 2019<sup>12</sup> il Consiglio dell'Unione europea ha riconosciuto che l'accordo UE-Norvegia rappresentava un passo importante nello scambio di informazioni fiscali con i paesi terzi. Ha sottolineato l'importanza di tale cooperazione tra gli Stati membri europei e i paesi terzi nella lotta alla frode fiscale e ha invitato la Commissione a esplorare le possibilità di **negoziare nuovi accordi in materia di mutua assistenza con altri paesi terzi nel settore dell'IVA e del recupero dei crediti**.

---

<sup>8</sup> GU L 195 dell'1.8.2018, pag. 1. L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2018.

<sup>9</sup> Articolo 40, paragrafo 4, dell'accordo.

<sup>10</sup> In particolare il modulo di notifica uniforme e il titolo uniforme che consente l'adozione di misure esecutive.

<sup>11</sup> L'obbligo di informare la persona interessata in una determinata lingua è stato confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-233/08, *Kyrian*, e causa C-34/17, *Donnellan*).

<sup>12</sup> Punto 15 delle conclusioni del Consiglio 14682/19, del 5 dicembre 2019, sulla relazione speciale n. 12/2019 della Corte dei conti europea "*Il commercio elettronico: molti problemi relativi alla riscossione dell'IVA e dei dazi doganali non sono stati ancora risolti*".

Tra le iniziative delineate nel piano d'azione della Commissione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa, adottato di recente, figurano accordi di cooperazione amministrativa con i paesi terzi, in particolare per la lotta alla frode fiscale connessa al commercio elettronico<sup>13</sup>.

27. Nell'accordo sul recesso del Regno Unito sono state incluse disposizioni sull'assistenza in materia di recupero, mantenendo la possibilità di utilizzare il quadro attuale per **l'assistenza al recupero in corso con il Regno Unito**<sup>14</sup>.

Il Consiglio dell'Unione europea ha inoltre autorizzato la Commissione europea ad avviare i negoziati per un nuovo partenariato con il Regno Unito<sup>15</sup>. Il partenariato prospettato prevede, fra l'altro, la cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca in questioni doganali e concernenti l'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche per lo scambio di informazioni per combattere la frode doganale e dell'IVA, e l'assistenza reciproca per il recupero dei crediti connessi a tasse e imposte, come indicato nelle direttive di negoziato<sup>16</sup>.

28. Dal 2019 è possibile utilizzare **moduli elettronici di domanda di assistenza in materia di recupero** (in formato Java<sup>17</sup>) **nelle relazioni con i paesi terzi**. Quando furono inizialmente elaborati, tali moduli erano stati di fatto concepiti in modo tale da poter essere utilizzati con altri paesi terzi.

Si potrebbe prevedere una cooperazione con i paesi terzi anche per la revisione degli attuali moduli di domanda di assistenza in materia di recupero dell'UE.

29. Infine, il gruppo di esperti dell'UE in materia di recupero ha suggerito di sviluppare un **modello di memorandum d'intesa dell'UE** per gli accordi bilaterali con i paesi terzi. Basato sulla condivisione delle migliori pratiche, tale modello potrebbe essere utilizzato dagli Stati membri per organizzare la loro assistenza in materia di recupero con i paesi terzi, al fine di semplificare l'attuazione di tali accordi.

## 6. Conclusioni generali e raccomandazioni

30. La **raccolta automatizzata di dati statistici** contribuirà a migliorare l'accuratezza di tali dati e a ridurre l'onere amministrativo per gli Stati membri.

Gli Stati membri sono invitati a utilizzare in modo efficace la raccolta automatizzata di dati statistici e a includere i dati ulteriormente rilevati nelle relazioni che presentano annualmente alla Commissione.

---

<sup>13</sup> Azione 14 del piano d'azione, [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/sites/taxation/files/2020\\_tax\\_package\\_tax\\_action\\_plan\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2020_tax_package_tax_action_plan_en.pdf).

<sup>14</sup> Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 3841 del 12.11.2019, pag. 1).

<sup>15</sup> <https://www.consilium.europa.eu/media/42737/st05870-en20.pdf>.

<sup>16</sup> <https://www.consilium.europa.eu/media/42736/st05870-ad01re03-en20.pdf>.

<sup>17</sup> Per quanto riguarda l'utilizzo dei moduli elettronici nell'ambito dell'applicazione centrale (eForm Central Application, eFCA), è stato osservato che la Commissione dovrebbe fornire supporto e un collegamento informatico a tal fine e che questo richiederebbe il contributo finanziario dei paesi partecipanti, per il quale sarebbe necessario un accordo internazionale (come avviene con la Norvegia).

31. Sebbene gli importi recuperati siano considerevoli, dai problemi segnalati si evince che esistono preoccupazioni/dubbi riguardo alla disponibilità o alla capacità di alcuni Stati membri di fornire assistenza in materia di recupero. Gli Stati membri hanno l'obbligo giuridico **di assistere gli altri Stati membri** nel recupero dei crediti d'imposta e pertanto occorre adottare misure adeguate a livello nazionale per ottemperare a tale prescrizione.
32. Si dovrebbe dare opportunamente seguito a ogni domanda di assistenza e i tempi di trattamento dovrebbero essere sostanzialmente ridotti. Gli Stati membri dovrebbero destinare **risorse umane, infrastrutture e strumenti informatici sufficienti** all'assistenza in materia di recupero delle imposte, in modo da ottemperare ai loro obblighi di assistenza e gestire il volume in continua crescita di domande di assistenza. **Le prassi amministrative e le norme nazionali devono essere sviluppate** in modo tale che le autorità preposte al recupero delle imposte possano fornire la suddetta assistenza.

Gli Stati membri sono invitati a predisporre un controllo interno al fine di garantire che sia data effettivamente esecuzione alle domande di assistenza e che le autorità adite forniscano informazioni chiare e tempestive alle autorità richiedenti riguardo all'esecuzione delle domande di assistenza.

Le autorità fiscali sono invitate a segnalare situazioni di inosservanza delle norme sull'assistenza in materia di recupero al livello adeguato all'interno degli Stati membri e questi ultimi sono invitati a sottoporre (sin dall'inizio) tali problemi agli altri Stati membri e alla Commissione affinché sia possibile affrontare in modo più proattivo ed efficace i problemi persistenti nelle relazioni con gli altri Stati membri.

33. **Il quadro dell'UE per l'assistenza in materia di recupero delle imposte deve affrontare varie sfide:** gli strumenti per chiedere e accordare assistenza in materia di recupero devono essere adeguati alla crescente necessità di assistenza al recupero, ai nuovi sviluppi economici e tecnologici e agli sviluppi giuridici, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti dei debitori d'imposta.
34. La necessità di **umentare la conoscenza e la consapevolezza** del quadro dell'UE per l'assistenza in materia di recupero delle imposte è una questione importante. Sono state adottate azioni per accrescere tale conoscenza e consapevolezza, ma sono necessari ulteriori sforzi.
35. Gli Stati membri sono invitati a cooperare con la Commissione per attuare tali azioni, in maniera proattiva e con uno spirito europeo positivo.